

Sentenza, Tribunale di Bari, dott. Nicola Magaletti, 10.09.2014

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Magaletti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. *Omissis*/2014 promossa da:

OPPONENTI

- attori -

contro

BANCA

- convenuta -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, gli **OPPONENTI** hanno proposto opposizione al precetto notificato dalla **BANCA** in forza di contratto di mutuo del 10.12.14 garantito da ipoteca concesso dagli odierni opposenti su un immobile di loro proprietà in seguito donato alla loro figlia), per i motivi che saranno di seguito esaminati. Costituendosi in giudizio l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto. Precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.

L'opposizione a precetto è infondata e va pertanto rigettata.

Gli opposenti, a fondamento dell'opposizione, hanno dedotto la nullità parziale del contratto di mutuo relativamente alle clausole aventi ad oggetto la determinazione del tasso degli interessi applicati, deducendone il carattere usurario in quanto il mutuo in oggetto prevedeva il pagamento mensile di rate al tasso convenzionale costituito da una quota fissa dell'1,50% ed una quota variabile pari al tasso euribor (che all'epoca della stipula era pari del 2,092%), oltre al 5,760% di tasso di mora e quindi del 9,35% (superiore al tasso - soglia considerando altresì le spese per l'assicurazione incendio e che percentualizzate erano dello 0,0019%).

La tesi è chiaramente infondata in quanto il tasso indicato dagli opposenti nella misura del 9,35% è ottenuto sommando, in maniera del tutto arbitraria ed inammissibile il tasso previsto per gli interessi corrispettivi a quello determinato per gli interessi moratori (l'uno e l'altro inferiori al tasso-soglia), senza considerare la diversità di natura, funzione e tempi di applicazione dei due tipi di interesse.

Invero la tesi propugnata dagli opposenti si fonda un'erronea interpretazione del principio affermato (o meglio confermato) dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 350/13, secondo il quale tanto gli

Sentenza, Tribunale di Bari, dott. Nicola Magaletti, 10.09.2014

interessi corrispettivi quanto quelli moratori devono entrambi inferiori al tasso-soglia determinati per i due tipi di interesse al momento della stipula del contratto.

Nulla invece autorizza a ritenere, ed anzi la stessa logica comune lo esclude, che i due tipi di interesse debbano essere tra loro sommati per stabilirne o meno l'usurarietà, considerato che essi sono tra loro alternativi, nel senso che l'applicazione degli interessi corrispettivi esclude quella degli interessi moratori e viceversa.

Parimenti destituita di fondamento è la tesi dell'usurarietà del mutuo in considerazione delle condizioni delle difficoltà economiche dei mutuatari, atteso che in base alla norma invocata dagli oppositori deve aversi riguardo alla situazione economica esistente al momento della stipulazione del mutuo e non già a difficoltà economiche sopravvenute come quelle allegate (e peraltro non dimostrate), dagli oppositori.

Parimenti infondata è l'eccezione di nullità delle clausole in esame per violazione dell'art. 35 del codice del consumo, atteso che la misura del tasso moratorio inferiore al tasso - soglia non può ritenersi eccessiva.

Inoltre il contratto di mutuo viene stipulato con atto predisposto da pubblico ufficiale ed è conforme alla normativa di cui al T.U.L.B., che disciplina in via esclusiva la materia dei mutui fondiari con conseguente inapplicabilità della disciplina del codice del consumo. Per quanto attiene, infine, al lamentato difetto di notifica del precetto alla proprietaria del bene, la figlia minore dei debitori, nella persona dei genitori quali suoi rappresentanti legali, fondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli odierni oppositori, considerato che gli stessi hanno proposto l'opposizione esclusivamente in proprio, ossia nella loro qualità di comitanti e coobbligati in solido all'adempimento del contratto e non anche nell'interesse della figlia minore, con la conseguenza che non hanno titolo ad eccepire il difetto di notifica. Il suddetto motivo è infondato anche nel merito, atteso che correttamente la notifica dell'atto di precetto è stata eseguita al curatore speciale della minore che ha partecipato all'atto di donazione, alla stregua dell'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale "il curatore speciale nominato per rappresentare in sede negoziale un incapace in conflitto di interessi con il suo rappresentante legale è anche l'unico legittimato ad agire o resistere in tutte le controversie che ne conseguano" (Cass. 13507/2202; Cass. 5013/1985). E' evidente, infatti, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interesse tra la suddetta minore ed i suoi genitori, in quanto la prima ha interesse a conservare la proprietà dell'immobile donato dai genitori, mentre questi ultimi potrebbero avere interesse a non adempiere al pagamento delle rate del mutuo, non avendo più il rischio di perdere la proprietà del bene immobile su cui grava la garanzia del mutuo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione a precetto proposto dagli oppositori; condanna gli oppositori, in solido tra loro, al pagamento delle spese giudiziali che si liquidano in € 11.000,00 oltre rimborso spese generali, CAP e IVA.

BARI 10 settembre 2014

Il Giudice

dott. Nicola Magaletti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*